

POWERSOFT S.p.A.



STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art.1 - Denominazione

1.1 La società è denominata "POWERSOFT S.P.A.".

Art.2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Scandicci (FI).

2.2 L'organo amministrativo è competente a istituire e sopprimere in Italia, sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi e può decidere il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune.

Art.3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- a) l'attività di progettazione, di produzione e di vendita di apparecchiature, di impianti e di accessori elettrici, elettronici, elettromeccanici e meccanici;
- b) l'attività di consulenza tecnica, di organizzazione industriale, di formazione professionale, di ricerche di mercato, di progettazione di programmi software e di sistemi per telecomunicazioni;
- c) l'attività di fornitura dei servizi relativi;
- d) il commercio elettronico di tutti i sopraindicati prodotti-servizi.

A tal fine comunque la società si interdice dallo svolgere attività che rientrino nel novero di quelle legislativamente protette.

La società potrà altresì esercitare l'attività di intermediazione nell'acquisizione, nel collocamento e nella permuta dei prodotti sopraindicati, anche mediante l'assunzione di mandato di agenzia o di rappresentanza (con o senza deposito).

3.2 La società può inoltre compiere tutti gli atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro può:

- compiere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta oltre che di immobili, anche di beni mobili registrati e diritti immobiliari in genere;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società, anche costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, in via meramente occasionale, non prevalente, senza finalità di collocamento, e al solo fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale purché ciò non implichi esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197, né esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 né in genere esercizio di attività riservate dalla legge a società aventi speciali requisiti non posseduti dalla società stessa, e/o iscritte in appositi albi od elenchi in cui la

società non sia o non possa essere iscritta, e/o munite di speciali autorizzazioni di cui la società sia priva;

- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

Art.4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata mediante delibera dell'assemblea straordinaria.

Art.5 - Domicilio dei soci

5.1 Per quanto concerne i rapporti con la società, il domicilio dei soci si considera eletto presso il domicilio risultante dal libro soci salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Art.6 - Unico azionista

6.1 Se tutte le azioni appartengono ad un solo soggetto oppure muta la persona dell'unico azionista, l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente i dati di identificazione dell'unico socio, ai sensi dell'art.2362 C.C.

Art.7 - Appartenenza ad un gruppo di imprese

7.1 Se la società è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento, deve farne espressa menzione negli atti e nella corrispondenza e gli amministratori devono provvedere all'adempimento degli obblighi pubblicitari e di trasparenza previsti dagli artt.2497 bis e 2497 ter del Codice Civile.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Finanziamenti - Strumenti finanziari - Obbligazioni

Art.8 - Capitale sociale

8.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) suddiviso in numero 9.550.000 (novemilionicinquecentocinquantamila) azioni ordinarie senza valore nominale.

8.2 A ciascun socio viene assegnato un numero di azioni in misura proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 In data 30 maggio 2018, in data 7 novembre 2018 ed in data 14 novembre 2018 (a seguito dell'eliminazione del valore nominale delle azioni e dell'incremento del numero di azioni della Società) l'assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, 5 comma del codice civile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di euro 80.000 mediante emissioni di azioni ordinarie senza valore nominale, anche in più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, a fronte di un prezzo che rispetti la parità contabile di ogni azione oltre a sovrapprezzo di almeno euro 2,9 (due virgola nove) per azione, sovrapprezzo minimo da determinare dal Consiglio di amministrazione a servizio di un piano di stock option riservato a dipendenti, amministratori e consulenti del Gruppo Powersoft adottato nella stessa data; l'aumento di capitale avverrà con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma cinque, dell'articolo 2441, codice civile; al momento della sottoscrizione le azioni dovranno essere interamente liberate provvedendosi al versamento di capitale e sovrapprezzo; allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione di ogni tranche il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Il predetto sovrapprezzo minimo non troverà applicazione ove il Consiglio di Amministrazione della Società proceda all'adeguamento del numero delle

Opzioni Assegnate a ciascun Beneficiario e/o del Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni nell'ambito del Piano 2018-2020, tenendo conto delle regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, operazioni sul capitale ovvero sul patrimonio ovvero altre operazioni rilevanti tali da incidere significativamente sul valore della Società ovvero sull'andamento del titolo azionario della Società, ove quotata, secondo quanto sarà disciplinato nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 L'assemblea straordinaria del 14 novembre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 155.497,38 (centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette e trentotto centesimi), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, in più tranches, di massime 1.485.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, secondo le modalità e i termini individuati in tale delibera.

8.5 L'assemblea dei soci del 14 novembre 2018, come rettificata dall'assemblea del 10 dicembre 2018, ha inoltre deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 94.214,66 (novantaquattromiladuecentoquattordici e sessantasei centesimi), oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei massimi n. 899.750 warrant, mediante emissione di massime n. 899.750 azioni ordinarie di compendio senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione di 1 (uno) azione ordinaria di compendio ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, ai termini e condizioni del Regolamento allegato alla predetta delibera assembleare.
- ai sensi dell'art. 2439 c.c., il termine finale per l'esecuzione dell'aumento è fissato alla scadenza del Terzo Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento come sopra approvato, e comunque entro il 31 dicembre 2022 compreso.

8.6 Il consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2018 in attuazione della delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2018 come rettificata con delibera dell'assemblea del 7 novembre 2018 e con delibera dell'assemblea del 14 novembre 2018, ha deliberato, di aumentare il capitale sociale per un importo di euro 80.000,00 (ottantamila e zero centesimi) mediante emissione di 764.000 (settecentosessantaquattromila) azioni ordinarie senza valore nominale; detto aumento potrà essere sottoscritto fino alla data del 19 dicembre 2024 (inclusa); per tale aumento non v'è diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 8^a comma, c.c., stante quanto già deliberato dall'assemblea straordinaria della società in oggetto nell'adunanza del 30 maggio 2018; detto aumento di capitale è stato deliberato a servizio del piano di stock option a favore degli amministratori esecutivi e dei manager come definiti; tale aumento di capitale sarà disciplinato secondo quanto disposto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, nel quale vengono individuati i tempi le condizioni e le modalità di sottoscrizione; il detto aumento potrà essere sottoscritto con modalità scindibile ai sensi dell'art. 2439, 2^a comma, del codice civile e trascorsa la data finale stabilita per il detto aumento come sopra indicata, il capitale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle sottoscrizioni fino a tale momento raccolte. Conformemente a quanto stabilito nella delibera di delega, ogni importo relativo alla sottoscrizione dovrà essere versato integralmente al momento della stessa, relativamente sia al valore nominale sia al sovrapprezzo, con l'espressa precisazione che non saranno concessi finanziamenti né altre agevolazioni finanziarie e/o garanzie ai fini della sottoscrizione delle azioni per cui si sia esercitato il diritto di opzione.

Art.9 - Aumento del capitale - Diritto di opzione

9.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, crediti, aziende e partecipazioni sociali.

9.2 L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

9.3 L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare l'aumento di capitale, nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dalla legge, può escludere o limitare il diritto di opzione quando lo esige l'interesse della società oppure nel caso di conferimenti diversi dal denaro.

9.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Art.10 - Delega agli amministratori per aumentare il capitale

10.1 L'assemblea straordinaria mediante delega statutaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare.

Art.11 - Riduzione del capitale sociale

11.1 Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante delibera dell'assemblea straordinaria.

11.2 La riduzione del capitale può avvenire anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività.

Art. 12 - Indivisibilità delle azioni

12.1 Le azioni sono indivisibili e la società riconosce un solo titolare per ogni azione.

12.2 Qualora le azioni appartengano a più soggetti, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune al quale spetta la legittimazione esclusiva per esercitare tutti i diritti nei confronti della società.

Art.13 - Categorie di azioni

13.1 Le azioni ordinarie conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera dell'assemblea straordinaria, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli di cui sono fornite le azioni ordinarie, in conformità all'art.2348 C.C. Pure le azioni facenti parte della stessa categoria attribuiscono uguali diritti.

13.2 Quando vengono create particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che rechino pregiudizio ai diritti della categoria, devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

13.3 Alle assemblee speciali si applicano le norme relative all'assemblea straordinaria dei soci.

Art.14 - Titoli azionari - Trasferibilità e circolazione delle azioni

14.1 Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

14.2 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

14.3 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e

organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

14.4 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

14.5 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

14.6 La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

14.7 La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art.15 - Votazioni

15.1 Il sistema di votazione è scelto dal Presidente, nel rispetto della legge, a meno che la scelta non venga rimessa alla decisione dell'assemblea.

Art.16 - Finanziamenti dei soci

16.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, specie in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

16.2 Nel caso di versamenti fatti dai soci in conto capitale, gli stessi potranno essere utilizzati per coprire eventuali perdite o per essere imputati a capitale sociale, previa conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

16.3 Salvo che risulti diversamente, i versamenti fatti dai soci si presumono infruttiferi di interessi.

Art.17 - Strumenti finanziari

17.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art.18 - Obbligazioni

18.1 La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.

18.2 Le obbligazioni non convertibili possono essere emesse con delibera presa dall'organo amministrativo, mentre l'emissione delle obbligazioni convertibili è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.19 - Patrimoni destinati

19.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt.2447 bis e seguenti del Codice Civile, in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO III

Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio – Partecipazioni Significative

Art. 20 - Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio

20.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").

20.2 Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della società su AIM Italia.

20.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

20.4 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.

20.5 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo dello Statuto.

20.6 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

20.7 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in

qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

20.8 Le Norme TUF sono quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

20.9 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

20.10 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

20.11 La società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

20.12 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

20.13 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Art. 21 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative

21.1 In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

21.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 20.10.) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% ovvero alle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Parimenti il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora

tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 20.10.) in misura pari o superiore al 2,5%, dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione della società (l’“Ulteriore Partecipazione Significativa”); il predetto obbligo di comunicazione dell’Ulteriore Partecipazione Significativa è introdotto in via volontaria ad integrazione delle soglie previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

21.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione dell’Ulteriore Partecipazione Significativa deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato tale evento mediante lettera raccomandata A/R inviata alla Società presso la sua sede o PEC indirizzata alla PEC della Società.

21.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa e/o dell’Ulteriore Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

21.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa e/o dell’Ulteriore Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale (o l’evento relativo all’Ulteriore Partecipazione Significativa) oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

21.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

21.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

TITOLO IV

Assemblee

Art.22 - Convocazione

22.1 L’assemblea viene convocata dall’organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall’amministratore delegato (se nominati) nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera, ed, in ogni caso, sul sito internet della società.

22.2 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

22.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

22.4 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

22.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 23 - Intervento e voto

23.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

23.2 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

23.3 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

23.4 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

23.5 Ove ritenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

23.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art.24 - Presidenza dell'assemblea - Segretario

24.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure dall'amministratore

delegato o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti.

24.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio previamente individuato, a seconda dei casi, dall'organo amministrativo o dal presidente dell'assemblea. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

24.3 Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.25 - Verbalizzazione delle delibere assembleari

25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere redatti senza ritardo e comunque nei tempi necessari per dare adempimento agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge e devono essere trascritti nell'apposito libro.

25.2 Il verbale deve essere redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

Art.26 - Competenze - Maggioranze costitutive e deliberative

26.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

26.2 Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

26.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

TITOLO V

Amministrazione

Art.27 - Consiglio di Amministrazione

27.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

27.2 Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

27.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Art.28 - Nomina e sostituzione degli amministratori

28.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

28.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

28.3 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.4 Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- il curriculum vitae di ciascun candidato nonché la dichiarazione con cui lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

28.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti

eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

28.8 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

28.9 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

28.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

28.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

28.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

28.14 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

28.15 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 29 - Poteri di gestione

29.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 26.2.

29.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e 2506 ter ultimo comma del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Art.30 - Presidente del consiglio di amministrazione - Segretario

30.1 Il consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea ed eventualmente anche uno o più vice presidenti con funzioni vicarie rispetto al Presidente. Il segretario può essere nominato anche tra estranei al consiglio.

30.2 Il presidente: convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori, provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno.

30.3 Il presidente, con l'assistenza del segretario, cura la redazione dei verbali del consiglio che poi vengono trascritti nell'apposito libro delle adunanze.

Art.31 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

31.1 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea.

31.2 La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso trasmesso ai consiglieri e ai sindaci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso va spedito per lettera raccomandata anche a mano, telefax, posta elettronica, oppure mediante altri mezzi telematici, purché sia in ogni caso garantita la prova dell'avvenuto ricevimento entro il precisato termine. A tal fine i consiglieri e gli altri aventi diritto ad intervenire dovranno segnalare il numero di telefax oppure l'indirizzo di posta elettronica alla società che provvederà a registrarli nel libro verbali consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nelle stesse forme dovranno essere registrate le successive variazioni di tali dati che è onere degli interessati comunicare alla società tempestivamente.

Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri del Collegio sindacale in carica. In tali casi ognuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti ove non si ritenga sufficientemente informato.

31.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. Il voto non può essere dato per rappresentanza. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

31.4 Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

31.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

31.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi con il sistema dell'audio e video conferenza a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.32 - Organi delegati

32.1 L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 C.C., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, determinandone i poteri e il compenso. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

32.2 Il consiglio può altresì disporre che venga istituito un comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente e almeno altri due consiglieri all'uopo designati. Per la convocazione, costituzione e funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti e votanti.

32.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni sei mesi al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate dalla società e dalle sue controllate quando rivestano particolare rilevanza per le loro dimensioni e caratteristiche.

32.4 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art.33 - Rappresentanza sociale

33.1 La rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti con la delega.

33.3 La rappresentanza sociale può essere attribuita anche ai direttori generali, dirigenti, institori e procuratori con la delibera con cui essi vengono nominati. Con la delibera possono essere stabilite anche le modalità con le quali viene usata la firma sociale.

33.4 Chi è investito della rappresentanza sociale può conferire procure speciali anche a favore di estranei alla società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.34 - Compenso agli amministratori

34.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO VI

Organo di Controllo della gestione e contabile

Art.35 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale

35.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati e funzionanti a norma di legge. Poteri e doveri

dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

35.2 I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea procede alla nomina del presidente del collegio sindacale, determina il compenso spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata dell'ufficio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

35.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

35.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

35.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

35.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

35.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

35.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

35.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

35.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

35.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

35.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla

carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 35.9. che precede.

35.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

35.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

35.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

35.16 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. In tali casi il Collegio si intende tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed un altro sindaco.

35.17 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

35.18 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale da trascrivere nell'apposito libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art.36 - Revisore contabile

36.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

36.2 L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VII

Esercizi - Bilancio - Utili

Art.37 - Esercizi sociali

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, sotto l'osservanza delle norme di legge, provvede a redigere il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

37.3 Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata nei casi in cui non vengano superati i limiti fissati dalla legge.

Art. 38 - Destinazione degli utili

38.1 Dall'utile netto, risultante dal bilancio di esercizio, verrà dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché ogni altro stanziamento deliberato dall'assemblea dei soci per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.

38.2 È fatta salva ogni altra diversa destinazione degli utili decisa dai soci in sede di approvazione del bilancio.

Art.39 - Acconti su dividendi

39.1 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge è consentita la distribuzione di acconti su dividendi qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta nell'albo speciale, sotto l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art.2433 bis C.C.

TITOLO VIII

Scioglimento - Liquidazione - Recesso

Art.40 - Nomina e poteri dei liquidatori

40.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea in sede straordinaria delibera in ordine alle modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e compensi.

40.2 In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Per l'esecuzione delle decisioni potranno essere delegati uno o più dei suoi membri. Il collegio dei liquidatori si riunisce ogni volta che ne sia fatta richiesta scritta, anche da uno solo dei suoi membri. Comunque delibera validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Le decisioni devono essere verbalizzate e trascritte su apposito libro.

40.3 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore, ovvero al collegio dei liquidatori, spetta il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili ai fini della liquidazione, con facoltà di cedere anche in blocco l'azienda sociale o singoli rami d'azienda, stipulare transazioni, promuovere azioni legali, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.41 - Recesso del socio

41.1 Il diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, spetta ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni assembleari nei casi previsti dall'art.2437 C.C. primo comma.

41.2 Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure in dipendenza dell'approvazione di delibere aventi per oggetto la proroga della durata della società o dell'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni e/o di delibera assembleare di revoca della quotazione delle azioni sull'AIM e/o modifica e/o eliminazione dell'art. 20 in materia di OPA endosocietaria e/o della soglia superata la quale scatta l'OPA.

41.3 Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e il procedimento di liquidazione, si fa espresso rinvio agli artt.2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Art. 42 - Rinvio alle norme di legge

42.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le società per azioni.